



**Il Consiglio di Stato, confermando quanto già stabilito dal TAR Liguria, ha ribadito che la mancata indicazione negli annunci pubblicitari dei dati anagrafici e dei titoli professionali del direttore sanitario della struttura pubblicizzata provoca la sospensione dell'attività della struttura stessa per un periodo di tempo compreso tra i sei mesi e l'anno**

Il Consiglio di Stato, confermando quanto già stabilito dal TAR Liguria, ha pronunciato una interessante sentenza (n.3467/2018) sul tema della pubblicità delle strutture sanitarie private, con particolare riguardo agli obblighi di trasparenza e di correttezza informativa.

Una struttura sanitaria era stata sanzionata dal Comune per aver effettuato propaganda pubblicitaria senza indicare il nominativo e i titoli del Direttore Sanitario della struttura, come invece è previsto dall'art. 4 comma 2 della Legge n.175 del 1992.

La struttura si è difesa sostenendo che le leggi di liberalizzazione nel frattempo intervenute (soprattutto il "Decreto Bersani" del 2006) hanno superato la Legge del 1992, ma il Consiglio di Stato non è stato del medesimo avviso.

In particolare i giudici amministrativi hanno affermato che le liberalizzazioni hanno certamente abrogato l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione alla pubblicità sanitaria, ma non hanno minimamente inciso sui contenuti dei messaggi pubblicitari, che anzi devono essere corretti e trasparenti, a tutela dei cittadini.

Ebbene, l'indicazione del Direttore Sanitario rientra fra i contenuti minimi del messaggio pubblicitario finalizzato a tutelare gli utenti e la trasparenza del mercato, in un settore molto delicato come quello sanitario.

Pertanto viene ribadito che l'indicazione del Direttore Sanitario negli strumenti pubblicitari delle strutture sanitarie private è elemento essenziale e obbligatorio e che l'eventuale mancanza di questo dato informativo comporta la sanzione amministrativa, da parte del Comune, della chiusura della struttura da 6 mesi ad 1 anno.